

# COMUNE DI UTA

## Procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA

CIG: 8130794F74

### DISCIPLINARE DI GARA

Responsabile del procedimento

*Dott. Ing. Marcello Figus*

Collaboratori:

*Ing. Mario Pittaluga* - Supporto al RUP

*Geom. Virginia Ibba* - Area LL.PP. e tutela del territorio

Dicembre 2019

Il Responsabile dell'Area LL.PP. e tutela del territorio

*Dott. Ing. Marcello Figus*

## Disciplinare di gara

Il **Disciplinare di gara** è stato redatto secondo lo schema del **Bando-tipo ANAC n. 1**, "*Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*", approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, aggiornato con i chiarimenti di cui alla Delibera numero 767 del 05 settembre 2018, nonché con i chiarimenti di cui alla seduta del Consiglio dell'Autorità del 21 novembre 2018 (Bando-tipo aggiornato pubblicato sul sito il 23 novembre 2018).

Il presente **Disciplinare** prevede altresì le modifiche necessarie per tenere conto:

- degli aggiornamenti in materia di clausole sociali (Linee guida ANAC n. 13 e giurisprudenza ormai consolidata);
- dei "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) specifici per il settore dei rifiuti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, Allegato 1, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";
- delle modifiche al Codice di cui al D.L. 32/2019 e alla legge di conversione n. 55/2019 (v. Comunicato Presidente ANAC del 23.10.2019);
- della particolare procedura operativa prescelta, che prevede l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT.

Uta, dicembre 2019

Il Responsabile dell'Area LL.PP. e tutela del territorio  
F.to *Dott. Ing. Marcello Figus*

# INDICE

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> .....	<b>4</b>
1. PREMESSE .....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1 Documenti di gara .....	4
2.2 Chiarimenti .....	5
2.3 Comunicazioni .....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	8
4.1 Durata .....	8
4.2 Opzioni e rinnovi.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	8
6. REQUISITI GENERALI .....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1 Requisiti di idoneità.....	10
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	12
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	14
8. AVVALIMENTO .....	14
9. SUBAPPALTO .....	15
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11. SOPRALLUOGO .....	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	20
15. CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" .....	21
15.1 Domanda di partecipazione .....	21
15.2 Documento di gara unico europeo.....	22
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	24
16. CONTENUTO DELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" .....	29
17. CONTENUTO DELLA "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA".....	31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	31
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	32
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	32
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	32
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .....	33
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	35
21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	35
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	36
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	37
24. CLAUSOLA SOCIALE .....	39
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40

# DISCIPLINARE DI GARA

## GARA EUROPEA

### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA

#### 1. PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 836 del 09 dicembre 2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio in epigrafe.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Uta, codice NUTS: ITG27.

Il codice CIG associato all'appalto è riportato in epigrafe.

Il **Responsabile del procedimento** (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Ing. Marcello Figus.

La procedura di affidamento sarà svolta tramite il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, la piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo internet <https://www.sardegnaecat.it>, tramite normale connessione internet e specifiche credenziali di accesso; tramite lo stesso sistema sarà possibile reperire tutte le informazioni relative alla procedura e riguardanti lo svolgimento della stessa.

I dati della stazione appaltante sono i seguenti:

Comune di Uta, codice NUTS ITG27, C.F. 80009610926

Sede: Piazza S'Olivariu, 09010 Uta (CA)

Telefono: 070 9666 0201 – Fax: 070 9666 0217

PEC: [comune.uta@legalmail.it](mailto:comune.uta@legalmail.it)

Indirizzo Internet istituzionale: <http://www.comune.uta.ca.it>

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) il Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, articolato nei seguenti elaborati:

- Elab. 1 - Relazione Tecnica Illustrativa (RTI);
- Elab. 2 - Quadro economico complessivo (QE complessivo);
- Elab. 3 - Quadro economico annuale (QE annuale);
- Elab. 4 - Computo della spesa per l'acquisizione del servizio (Computo);

- Elab. 5 - Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- Elab. 6 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

2) il [Bando di gara](#);

3) il presente [Disciplinare di gara](#), comprensivo di n. 9 allegati:

- All. 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- All. 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- All. 3 - Linee guida per la compilazione del DGUE;
- All. 4 - Patto di integrità;
- All. 5 - Codice di comportamento;
- All. 6 - Tabella criteri/pesi Offerta tecnica;
- All. 7 - Indice dei contenuti Offerta tecnica;
- All. 8 - Offerta economica;
- All. 9 - Informativa sul trattamento dei dati;

4) lo Schema di Contratto d'appalto;

5) la Determinazione a contrarre.

Il Progetto di cui al n. 1) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014), Allegato 1, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (nel seguito anche [CAM](#)).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.uta.ca.it>, sezione "*Amministrazione trasparente*", "*Bandi di gara e contratti*", "*Bandi di gara e contratti attivi*", alla pagina di dettaglio dedicata alla presente procedura, individuata dalla denominazione e dal CIG in epigrafe, nonché presso la piattaforma telematica SardegnaCAT, sezione "*Servizi per le imprese*", "*Bandi di gara*".

## 2.2 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, co. 2, e dell'art. 52, co. 1, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Ente appaltante e operatori economici concorrenti dovranno essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, tramite l'apposita sezione "*Messaggi*" della piattaforma SardegnaCAT o -solo in caso di malfunzionamenti- tramite PEC, all'indirizzo dell'Ente indicato al paragrafo 1 e all'indirizzo del concorrente **indicato obbligatoriamente nella domanda ai sensi del predetto art. 40 D.Lgs. 50/2016**.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima allo stesso indirizzo internet sopra indicato ove è disponibile da documentazione di gara.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti in forma verbale, tantomeno tramite comunicazioni telefoniche.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 40, co. 2, e dell'art. 52, co. 1, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Ente appaltante e operatori economici concorrenti dovranno essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, tramite l'apposita sezione "*Messaggi*" della piattaforma SardegnaCAT o -solo in caso di malfunzionamenti- tramite PEC, all'indirizzo dell'Ente indicato al paragrafo 1 e all'indirizzo del concorrente **indicato obbligatoriamente nella domanda ai sensi del predetto art. 40 D.Lgs. 50/2016**. Fa fede, ai fini di ogni decorrenza di termini derivanti da comunicazioni dell'Ente appaltante, la data di invio delle comunicazioni tramite la predetta piattaforma.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la predetta piattaforma SardegnaCAT o tramite PEC, all'indirizzo indicato al paragrafo 1 e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del nuovo "[Servizio integrato di igiene urbana](#)", da espletarsi per il Comune di Uta -Ente appaltante- che intende essere un servizio evoluto per la gestione integrata dell'igiene urbana, con ridotto impatto ambientale, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e dei [CAM "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani"](#) già citati.

I Codici CPV dell'appalto sono:

- 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici (principale)
- 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti
- 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti
- 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

Il servizio in appalto prevede in sintesi la raccolta differenziata [Porta a Porta](#) dei rifiuti urbani, con gestione informatizzata, il servizio presso l'[Ecocentro](#) comunale, il prelievo dei rifiuti conferiti presso lo stesso [Ecocentro](#) e le [Attrezzature stradali](#), il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati, lo

**Spazzamento stradale "misto"** (meccanizzato e manuale). Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate nel **Capitolato Speciale d'Appalto (CSA)**.

Il calcolo dell'importo stimato per l'acquisizione del servizio nel suo complesso è riportato nell'elaborato di Progetto n. 4, "Computo della spesa per l'acquisizione del servizio" (**Computo**), e il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio è riportato negli elaborati di Progetto n. 2 e 3, Quadri economici complessivo (per il settennio) e annuale.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto "attività di pubblico interesse" e "servizio pubblico essenziale".

È prevista la possibilità di adeguare il servizio alle variazioni del numero delle utenze, alle esigenze di ottimizzazione della gestione e di abbattimento dei costi, alla necessità di assicurare il miglior servizio all'utenza; è altresì prevista la possibilità per l'Ente di richiedere, nel corso dell'appalto, servizi e forniture aggiuntivi, a richiesta, con costi da computarsi a parte; il tutto come meglio indicato nel **CSA**.

L'appalto è costituito da un unico lotto. La mancata suddivisione in lotti è motivata, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, dalla imprescindibile necessità di avere una organizzazione, impostazione e gestione unitaria del servizio (che potrà peraltro comprendere la riscossione dei tributi), pena la compromissione dell'efficacia complessiva e dell'economicità di esecuzione, e dalla necessità di avere quindi un unico interlocutore, anche ai fini di limitare al minimo le criticità di esecuzione e gestione e di circoscrivere eventuali controversie tra i numerosi soggetti interessati (Ente appaltante, Ditta appaltatrice, utenti, piattaforme di conferimento, enti deputati al controllo del ciclo dei rifiuti, ecc.) nel complesso e delicato ambito della gestione dei rifiuti.

L'importo stimato del **corrispettivo annuo** d'appalto è pari a € 750.000,00 (euro SETTECENTOCINQUANTAMILA/00), di cui € 746.940,00 a base d'asta ed € 3.060,00 per **Costi della sicurezza da interferenze** non soggetti a ribasso (da **DUVRI**).

L'**importo complessivo d'appalto**, pari al corrispettivo stimato per il settennio, ammonta quindi a € 5.250.000,00 (euro CINQUEMILIONIDUECENTOCINQUANTAMILA/00), di cui € 5.228.580,00 a base d'asta ed € 21.420,00 per **Costi della sicurezza da interferenze** non soggetti a ribasso.

Ai predetti corrispettivi stimati dovrà essere applicato il ribasso presentato in sede di offerta -escludendo i predetti **Costi della sicurezza**, computati senza l'applicazione del ribasso- per ottenere il corrispettivo contrattuale annuo e l'importo totale di contratto.

La misura del corrispettivo che sarà fissata dal contratto, al netto del ribasso d'asta, si intende remunerativa senza eccezione alcuna di tutti gli oneri, prestazioni e condizioni posti a carico dell'Appaltatore.

Tutti gli importi sono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 438.000,00 annui, € 3.066.000,00 per il settennio, calcolati sulla base delle Tabelle allegate al Decreto n. 70 del 1° agosto 2017 del Direttore della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro, dati relativi a Marzo 2019.

## 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di SETTE anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

**OPZIONE DI RINNOVO.** La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a DUE anni, per un importo aggiuntivo massimo di € 1.700.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

**OPZIONE DI PROROGA TECNICA.** La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

**OPZIONE PREMIALITÀ.** Sono previste specifiche premialità per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Ente, come specificato agli articoli 10 e 60 del **CSA**; per tale opzione si ha un importo aggiuntivo massimo pari a € 300.000,00.

**OPZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL CONTRATTO.** Ai sensi dell'articolo 12 del **CSA**, è prevista la possibilità / necessità di modifiche e/o integrazioni al contratto (procedure di ottimizzazione, di revisione del corrispettivo, affidamento di servizi/forniture aggiuntivi); per tale opzione si ha un importo aggiuntivo massimo pari a € 1.400.000,00.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, considerando le predette **Opzioni** cumulativamente considerate, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 9.500.000,00 (euro NOVEMILIONICINQUECENTOMILA/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Comunicato Presidente ANAC 23.10.2019:** il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-bis R.D. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186-bis) come novellata dall'art. 2, L. 55/2019.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, nella "Sezione II - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi", oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, co. 52 e segg., nonché del D.P.C.M. 18.04.2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24.11.2016 (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23.03.2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (all. 4) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice di comportamento (all. 5) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente [Disciplinare](#).

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) Iscrizione** all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ([ANGA](#)) ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, per le seguenti categorie, classi, sottocategorie e attività:

<b>Categoria 1</b>	<b>Descrizione</b>	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera ANGA n. 8 del 12.09.2017)
	<b>Classe</b>	<b>E</b> - Popolazione servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
	<b>Sottocategorie</b> (di cui all'allegato D della Delibera ANGA n. 5 del 03.11.2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12.09.2017)	<b>D1</b> - Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
		<b>D2</b> - Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: <i>abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all. 1 D.M. 08.04.2008, mod. D.M. 13.05.2009); oli e grassi commestibili (20 01 25)</i>
		<b>D4</b> - Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali
		<b>D5</b> - Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
		<b>D6</b> - Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.Lgs. 152/2006
		<b>D7</b> - Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
<b>Attività</b>	<b>Attività di spazzamento meccanizzato</b> (allegato B Delibera ANGA n. 8 del 12.09.2017)	
	<b>Attività di gestione centri di raccolta</b> (Delibera ANGA n. 2 del 20.07.2009)	
<b>Categoria 4</b>	<b>Descrizione</b>	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
	<b>Classe</b>	<b>F</b> - Quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
<b>Categoria 5</b>	<b>Descrizione</b>	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
	<b>Classe</b>	<b>F</b> - Quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

(N.B.: in caso di raggruppamenti e consorzi ogni operatore economico dovrà essere iscritto all'**ANGA** con categorie, classi, sottocategorie e attività adeguate alle parti di servizio che dovrà espletare.)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei predetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) **Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018), non inferiore all'importo annuo stimato per l'appalto, e cioè **almeno pari a € 750.000,00**, IVA esclusa.

Data la specificità del servizio richiesto si individua quale settore di attività la raccolta di rifiuti urbani; ai fini della più ampia apertura al mercato, non si richiedono valori di fatturato superiori all'importo annuo stimato d'appalto.

Il requisito è richiesto per garantire l'esecuzione del servizio in appalto -e l'acquisizione dei mezzi ed attrezzature necessarie- da parte di un soggetto di adeguata e comprovata affidabilità e solidità finanziaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazioni di conformità all'originale delle seguenti documentazioni prodotte in copia:

- attestazioni / certificazioni di corretta esecuzione / buon esito e/o di pagamento;
- fatture, documenti contabili;
- certificati di collaudo / regolare esecuzione / esecuzione lavori, ecc.,

relativi a interventi analoghi presso i committenti indicati.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. A tal fine è consentito, se utile al concorrente, considerare l'annualità 2019, ancorché non conclusa; in questo caso sarà quindi considerato il triennio 2017-2018-2019.

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) **Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi:** il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) o per tre anni fra gli ultimi cinque (2014-2015-2016-2017-2018) un servizio analogo a quello in appalto, con i seguenti requisiti:

- abbia compreso attività di raccolta differenziata "porta a porta" presso Enti pubblici con popolazione di almeno 8.000 abitanti per ogni anno considerato;
- sia stata raggiunta, in almeno un Ente servito nel triennio 2016-2017-2018, con popolazione di almeno 8.000 abitanti, per almeno un anno, una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 75%, come risultante dai calcoli e dai dati del Catasto rifiuti tenuto dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; in caso di servizi prestati presso diversi Enti, purché nella medesima annualità, si valuterà la media ponderata rispetto al numero degli abitanti.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. L'Ente appaltante acquisisce d'ufficio idonei documenti dalle pubbliche amministrazioni interessate; pertanto l'operatore economico concorrente deve dare precisa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

e) "*capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente*", come previsto dai **CAM**, paragrafo 4.2, punto 2); tale requisito corrisponde al **Possesso di una valutazione di conformità** delle proprie **misure di gestione ambientale** ad uno schema riconosciuto in sede internazionale,

come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente, nel settore IAF 31 (Trasporti, logistica e comunicazioni) o altri settori attinenti all'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008, nel settore IAF 31 (Trasporti, logistica e comunicazioni) o altri settori attinenti all'appalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 2, del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**

**a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'**ANGA di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da ogni operatore economico con categorie, classi, sottocategorie e attività adeguate alle parti di servizio che dovrà espletare.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da

quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. d)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1, lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'**ANGA di cui al punto 7.1, lett. b)**, deve essere posseduto da ogni operatore economico con categorie, classi, sottocategorie e attività adeguate alle parti di servizio che dovrà espletare.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**Comunicato Presidente ANAC 23.10.2019:** paragrafo 7.5 "Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili", terzo capoverso, lett. b), non è conforme all'art. 1, comma 20, lett. l), L. 55/2019;

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi del comma 10 del predetto art. 89, "***L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la **Commissione** comunica l'esigenza al **RUP**, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto:**

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 105.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora

il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Banco di Sardegna di Uta, IBAN IT52X010158637000000001802.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
  - 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
  - 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile -e quindi è **causa di esclusione**- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta è **obbligatorio** che il concorrente si rechi sui luoghi di esecuzione dei servizi e prenda conoscenza delle condizioni locali. Di tale sopralluogo e conoscenza il concorrente dichiara autonomamente in sede di istanza di partecipazione, **senza necessità di verbale rilasciato dall'Ente appaltante**, come segue.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto in possesso di apposita delega. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, lett. c)**, non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)**, del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite la Piattaforma digitale pago PA attivata presso il sito dell'ANAC.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La procedura di gara sarà svolta come anzidetto tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice. Pertanto i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno provvedere a iscriversi e abilitarsi presso tale piattaforma, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura. **Non è ammessa la presentazione di offerte con diverse modalità.**

Per essere ammesso alla gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire la propria domanda di partecipazione -tramite la predetta piattaforma telematica- unitamente alla documentazione amministrativa richiesta e alla propria offerta, secondo le modalità previste dalla medesima piattaforma e le condizioni particolari stabilite nel presente Disciplinare.

**Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito dal Bando di gara.** Il sistema telematico non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo stabilito; oltre tale termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta già precedentemente presentata.

L'offerta dovrà essere "caricata" in forma digitale tramite la predetta piattaforma telematica, secondo le regole fissate dalla medesima piattaforma e dal presente Disciplinare, che prevedono la suddivisione della documentazione da presentare in n. TRE "buste digitali" separate, predisposte secondo le modalità previste dal sistema telematico, individuate come segue:

- Busta di Qualifica, denominata "**Busta A - Documentazione amministrativa**";
- Busta Tecnica, denominata "**Busta B - Offerta tecnica**";
- Busta Economica, denominata "**Busta C - Offerta economica**".

La mancata separazione, come di seguito precisato, della documentazione presentata nelle buste digitali "A", "B" e "C" è **causa di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni all'offerta già presentata, secondo le regole della piattaforma telematica prescelta per lo svolgimento della gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'**Offerta tecnica** e l'**Offerta economica** devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda e le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti, allegati al presente disciplinare di cui al punto 2.1 e messi a disposizione all'indirizzo internet ivi indicato, nonché direttamente presso la piattaforma telematica SardegnaCAT.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

La piattaforma telematica non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo stabilito. In ogni caso le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'**Offerta economica** e all'**Offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -non superiore a dieci giorni- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "**Busta A**" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo**, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1, sottoscritta con **firma digitale** a norma dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, ovvero con **firma autenticata** a norma dell'art. 25 del medesimo decreto, ovvero con altre forme ammesse dalla legge.

L'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere documentato mediante apposizione e annullamento di marca da bollo da € 16,00 su copia cartacea del frontespizio della domanda, da scansare e allegare alla domanda stessa in formato digitale *pdf* a colori, ovvero in altra modalità ammessa dalla legge.

La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure **nel solo caso** in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, come da modello allegato alle "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 3 del 18 luglio 2016 (all. 3), in osservanza a quanto indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nel comunicato del 10.05.2019. Il predetto modello di DGUE è allegato al presente [Disciplinare](#) in formato editabile (all. 2), messo a disposizione direttamente presso la piattaforma telematica SardegnaCAT.

Il DGUE è compilato secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La Parte I, nel modello allegato (all. 2), è già compilata dalla stazione appaltante.

## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Per le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non previste nel DGUE in quanto risultanti da successive modifiche dello stesso Codice, il concorrente dichiara di non trovarsi in tali condizioni tramite l'apposita dichiarazione prevista al punto 3) del modello di domanda (all. 1).

## **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente [Disciplinare](#);
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente [Disciplinare](#);
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente [Disciplinare](#);
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente [Disciplinare](#).

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite le apposite parti inserite nel modello di domanda e dichiarazioni (all. 1) o con i medesimi contenuti, con le quali:

1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione non previste nel DGUE o modificate a seguito di successive modifiche del Codice, di cui all'art. 80, comma 2, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) dello stesso Codice;
4. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, nella "Sezione II - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi", ai sensi della L. 190/2012, art. 1, co. 52 e segg., nonché del D.P.C.M. 18.04.2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24.11.2016 (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23.03.2016) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
5. dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Uta da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
6. dichiara la non coincidenza, anche parziale, con altri soggetti partecipanti in via autonoma alla gara, dei componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara;
7. dichiara di avere acquisito ed esaminato il Bando e il Disciplinare di gara, nonché tutta la documentazione di gara allegata, e di accettarne espressamente e integralmente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le norme, disposizioni, clausole,

restrizioni, limitazioni, penalità, responsabilità e condizioni contrattuali in genere in essi contenute, nessuna esclusa, con particolare riferimento a quelle contenute nel [CSA](#);

8. dichiara di obbligarsi ad osservare condizioni ed oneri contrattuali, compresi quelli di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, ed in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori e di condizioni igieniche nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008, nonché di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, e di aver tenuto di ciò conto nella formulazione dell'offerta;
9. dichiara di obbligarsi al rispetto della [Clausola sociale](#) e delle previsioni del "[Progetto di assorbimento](#)" del personale allegato alla domanda, ai sensi dell'articolo 39 del [CSA](#);
10. dichiara di aver preso esatta conoscenza dell'oggetto e delle condizioni dell'affidamento, **di aver preso visione dei luoghi** come richiesto al precedente paragrafo 11, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali suscettibili di influire sia sulla prestazione, sia sulla valutazione della ammissibilità e della convenienza ad assumere l'affidamento con l'[Offerta tecnica](#) ed [economica](#) che presenta;
11. dichiara remunerativa, considerando quanto sopra esposto, l'offerta presentata;
12. accetta e dichiara di obbligarsi al rispetto di quanto previsto dal [Patto di integrità](#) del Comune di Uta, approvato con Deliberazione G.C. n. 51 del 10.08.2015, allegato alla documentazione di gara (all. 4), ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012;
13. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal [Codice di comportamento](#) adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione G.C. n. 125 del 31.12.2013 allegato alla documentazione di gara (all. 5), e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013;
14. dichiara se, per quanto a sua conoscenza, sussistono o non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra il sottoscrittore e/o amministratori, soci e dipendenti dell'operatore economico concorrente e i responsabili incaricati di posizione organizzativa e/o i dipendenti del Comune di Uta; in caso di sussistenza di relazioni di parentela o affinità di cui sopra dovranno essere esplicitate in apposito allegato alla dichiarazione le motivazioni per le quali non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse;
15. dichiara di autorizzare espressamente l'Ente appaltante a rendere mediante la piattaforma SardegnaCAT ogni comunicazione afferente alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 40, co. 2, e dell'art. 52, co. 1, del Codice, facendo fede -ai fini di ogni decorrenza di termini- la data di invio delle comunicazioni tramite la predetta piattaforma; in caso di malfunzionamento del sistema, le comunicazioni da parte dell'Ente appaltante potranno essere inoltrate mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dell'Operatore economico obbligatoriamente indicato ai sensi del predetto art. 40 del Codice;
16. dichiara di accettare la seguente limitazione di responsabilità richiesta dalla piattaforma SardegnaCAT:

*"La CRC RAS della Regione Autonoma della Sardegna non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa. Conseguentemente, la Regione*

*sarà tenuta indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell'Ente e dei concorrenti derivante dall'utilizzo del sistema informatico".*

17. dichiara di non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla procedura in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della procedura stessa; dichiara di rinunciare a ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione;
18. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'**Offerta tecnica** e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
19. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito; e per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (vedasi all. 9 al presente Disciplinare, informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento).

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

20. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:**

21. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale indicato, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**Comunicato Presidente ANAC 23.10.2019:** il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-bis R.D. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186-bis) come novellata dall'art. 2, L. 55/2019. Inoltre la clausola di cui al [punto 21] deve essere letta unitamente alla nuova previsione dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall'art. 2, L. 55/2019.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 21, potranno essere rese tramite le apposite sezioni interne al modello di domanda medesima (all. 1), debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, ovvero sotto forma di specifici allegati alla domanda di partecipazione.

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA**, con allegata **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO** di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:**

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. **RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della Deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018. I concorrenti sono tenuti a versare il contributo dovuto secondo le modalità previste in detta deliberazione e relative istruzioni, rinvenibili sul sito dell'Autorità, sezione "*Contributi in sede di gara*", "*Istruzioni operative*", registrandosi e accreditandosi preventivamente on-line al "*Servizio riscossione contributi*". Per effettuare il pagamento dovrà essere specificato il codice CIG relativo all'appalto in oggetto, indicato nel Bando di gara e nel presente Disciplinare;
5. **PATTO DI INTEGRITÀ** e relativa dichiarazione d'obbligo (all. 4);
6. **CODICE DI COMPORTAMENTO** e relativa dichiarazione d'obbligo (all. 5);
7. "**PROGETTO DI ASSORBIMENTO**" del personale addetto alla precedente gestione, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della **Clausola sociale** di cui al successivo paragrafo 24, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento e trattamento economico, ecc.);
8. eventuale **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE** da produrre in casi specifici (p.es. procure, dichiarazioni individuali, dichiarazioni e contratti di avvalimento, ecc.).

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il

mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"

La "Busta B" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **"RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA"** meglio definita di seguito;
- b) **"SCHEDE TECNICHE"** di mezzi e attrezzature, meglio definite di seguito;
- c) *(eventuale, nel caso di indicazione delle figure responsabili di cui all'articolo 22 del CSA):* **CURRICULUM PROFESSIONALE** delle figure responsabili di cui all'articolo 22 del CSA, che dimostri la comprovata professionalità ed esperienza richieste, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio di veridicità.

Per **"RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA"** si intende la *"relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta"* di cui all'art. 202, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, e al paragrafo 4.3.3 dei CAM, che dovrà essere predisposta dal concorrente per la presentazione della propria **Offerta tecnica**, contenente la descrizione del servizio che si intende offrire (che dovrà essere coerente con i requisiti minimi, le esigenze e gli obiettivi dell'Amministrazione espressi nella documentazione di gara, CSA e RTI *in primis*), delle dotazioni previste per l'esecuzione (mezzi, attrezzature, dotazioni tecnologiche, ecc.), del programma organizzativo delle diverse attività da svolgersi (con relativi calendari, squadre, mezzi, ecc.), delle **Varianti migliorative** e degli elementi di cui ai citati CAM, ecc. Tale documento costituisce la parte essenziale dell'**Offerta tecnica** del concorrente, e dovrà pertanto esplicitare, nell'interesse dello stesso concorrente, tutti gli elementi da considerare per l'attribuzione dei punteggi. Il documento dovrà rispettare la seguente forma: relazione costituita da un numero massimo di 30 pagine totali (esclusi copertina e indice), in formato A4 e, per un massimo 5 pagine, in formato A3 (incluse nelle 30, per tavole grafiche ecc.), con l'utilizzo di carattere leggibile, dimensione minima 10 pt., interlinea 1,5, in formato *pdf* che permetta la selezione e la ricerca all'interno del testo. La struttura della Relazione deve

essere coerente con l' "[Indice dei contenuti](#)" di cui all'allegato n. 7 al presente [Disciplinare](#), che fa riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, ai fini della ricercata attuabilità di un diretto e trasparente confronto tra le offerte dei concorrenti e della conseguente attribuzione dei punteggi da parte della [Commissione giudicatrice](#).

I concorrenti costituiti in forma raggruppata/consorzata dovranno indicare nella "**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**" le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici costituenti il raggruppamento/consorzio.

Per "**SCHEDE TECNICHE**" si intendono le schede descrittive dei mezzi e delle attrezzature da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, in termini di caratteristiche tecniche (quali portata, tabelle di consumo, ecc.), funzionali, di qualità ed anche estetiche, e con particolare riferimento -ove richiesto- alle caratteristiche "tecnologiche" (Sistemi a bordo mezzo, inserimento nel sistema informatico, ecc.) e "verdi" (contenimento dei consumi energetici e delle risorse naturali, delle emissioni inquinanti, dei costi di utilizzazione e manutenzione, ecc.). Il documento dovrà rispettare la seguente forma: fascicolo in formato A4, costituito da un numero massimo di 30 pagine (esclusi copertina e indice).

Sono senz'altro autorizzate varianti da parte degli offerenti, che anzi concorrono nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la precisazione che si tratti esclusivamente di [Varianti migliorative](#); pertanto i requisiti minimi che le suddette varianti devono rispettare sono quelli fissati dal [CSA](#), così come le modalità specifiche per la loro presentazione.

Per [Variante migliorativa](#) si intende una variante che porti a migliorare, perfezionare, valorizzare le attività già previste e descritte nel [CSA](#), da intendersi come azioni di ottimizzazione finalizzate -nel medio-lungo periodo- ai risparmi di scala e non come meri servizi/forniture aggiuntivi.

In sede di [Offerta tecnica](#) può essere applicato il "principio di equivalenza" di cui all'art. 68 del Codice, con riferimento ai parametri specifici volta per volta indicati nelle corrispondenti disposizioni del [CSA](#). L'operatore economico concorrente può quindi proporre diverse composizioni di mezzi e attrezzature richiesti e/o necessari per l'esecuzione dei servizi richiesti, come meglio ritenuto per l'ottimizzazione rispetto alla propria organizzazione, purché vengano garantiti i requisiti minimi richiesti nel medesimo [CSA](#).

Il mancato rispetto dei requisiti minimi comporta l'**esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del predetto principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

I documenti costituenti l'[Offerta tecnica](#) costituiscono per il concorrente, in caso di aggiudicazione, obbligazioni contrattuali vincolanti e non semplici ipotesi operative e/o "dichiarazioni di principio".

Il mancato rispetto del numero massimo di pagine stabilito per i predetti documenti comporta, da parte della [Commissione giudicatrice](#), la **non valutazione delle pagine successive al numero fissato**; il mancato rispetto dell'articolazione della Relazione secondo l'[Indice dei contenuti](#) di cui all'allegato n. 7 al presente [Disciplinare](#) può comportare, da parte della [Commissione giudicatrice](#), la **non attribuzione di punteggi a eventuali proposte / offerte non correttamente inserite nello schema previsto**.

Il mancato rispetto della forma richiesta per i predetti documenti, nonché le rappresentazioni descrittive prolisse o inutilmente ripetitive di concetti, possono senz'altro influire sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva degli elementi e contenuti esposti, in quanto comportano un sicuro rallentamento -se non intralcio- dei lavori della [Commissione giudicatrice](#).

L'[Offerta tecnica](#) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'[Offerta](#) dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## 17. CONTENUTO DELLA "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"

La "Busta C" contiene l'Offerta economica, secondo le seguenti modalità:

- a) inserimento diretto a sistema del ribasso offerto, in cifre, secondo le modalità previste dalla piattaforma telematica SardegnaCAT;
- b) "OFFERTA ECONOMICA" in formato *pdf*, predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (all. 8) datata e sottoscritta, contenente, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:
  - l'indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta, al netto dei **Costi della sicurezza da interferenze** (da **DUVRI**) non soggetti a ribasso; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; **le cifre decimali oltre la terza non verranno prese in considerazione**;
  - la stima degli **Oneri aziendali della sicurezza** (da **DVR**), relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
  - la stima dei **Costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'Offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Non sono ammesse offerte in aumento, che superino l'importo a base d'asta, né offerte parziali, né offerte subordinate ad alcuna condizione, **pena l'esclusione** dalla gara.

In caso di discordanza tra il valore inserito nella piattaforma e il valore indicato nel modello firmato digitalmente, è valida quest'ultima indicazione; in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72, co. 2, del R.D. 827 del 23.05.1924.

Il ribasso percentuale offerto è unico e incondizionato, e si applica sull'importo del corrispettivo posto a base d'asta, esclusi i **Costi della sicurezza da interferenze** non soggetti a ribasso (da **DUVRI**), nonché ai prezzi unitari relativi alle attrezzature da fornire ("*Costi investimento*"), nel rispetto delle previsioni del **CSA**. Il ribasso offerto sarà inoltre applicato in sede di concordamento di nuovi prezzi in caso di necessità di servizi e/o forniture aggiuntivi/complementari a quelli in appalto, secondo le modalità previste dal **Capitolato**.

Gli **Oneri aziendali della sicurezza** e i **Costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 97 del Codice, potranno/dovranno essere oggetto di opportuna valutazione da parte dell'Ente appaltante in sede di valutazione di congruità dell'offerta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

I criteri di valutazione stabiliti per le valutazioni delle offerte sono i seguenti:

**A) QUALITÀ TECNICA - peso 80/100 - punteggio massimo attribuibile: 80 punti;**

**B) RIBASSO ECONOMICO - peso 20/100 - punteggio massimo attribuibile: 20 punti.**

L'offerta sarà articolata in due corrispondenti parti: **Offerta tecnica** e **Offerta economica**. Il **punteggio complessivo massimo attribuibile** all'offerta è pari a **100 punti**.

L'appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, e cioè all'operatore che otterrà il punteggio complessivo più alto; non è stabilita una soglia minima di punteggio per l'**Offerta tecnica**.

In caso di parità di punteggio complessivo da parte di due o più concorrenti la gara verrà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto un maggior punteggio nell'**Offerta tecnica**. In caso di ulteriore parità si procederà tramite estrazione a sorte in seduta pubblica.

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per il criterio **A) QUALITÀ TECNICA**, sono previsti i sub-criteri e sub-pesi indicati nella allegata "*Tabella criteri/pesi Offerta tecnica*" (all. 6), definiti ai sensi dell'art. 95, commi 6 e 14, e dell'art. 34 del Codice, nonché dell'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*".

### 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ognuno dei sub-criteri di cui al precedente punto 18.1, a ciascun concorrente ammesso verrà assegnato dalla **Commissione giudicatrice** un coefficiente unico, variabile da 0 (zero) a 1 (uno), dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; i coefficienti sono attribuiti, con un massimo di due cifre decimali, secondo i seguenti parametri di valutazione:

<i>Valutazione</i>	<i>Coefficiente</i>
Ottima	da 0,91 a 1
Buona	da 0,71 a 0,90
Discreta	da 0,51 a 0,70
Sufficiente	da 0,41 a 0,50
Scarsa	da 0,01 a 0,40
Nulla	0

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'**Offerta economica**, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **formula non lineare**:

$$c_{Ei} = (R_i / R_{max})^{0,5}$$

dove:

**c<sub>Ei</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

**R<sub>i</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

**Rmax** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

#### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La **Commissione giudicatrice**, terminata l'attribuzione dei coefficienti per ciascuno dei sub-criteri del criterio **A) QUALITÀ TECNICA**, di cui al precedente punto 18.1, procederà, per ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio all'**Offerta tecnica** secondo il metodo aggregativo compensatore.

Tale metodo è ritenuto il più opportuno in quanto presenta basi scientifiche, risulta proporzionale e non discriminatorio.

Il punteggio, per ogni concorrente, è dato dalla seguente **formula**:

$$P_{Ti} = c_{1i} \times p_1 + c_{2i} \times p_2 + \dots + c_{ni} \times p_n$$

dove:

$P_{Ti}$  = punteggio **Offerta tecnica** concorrente i-esimo;

$c_{1i}$  = coefficiente attribuito per il sub-criterio di valutazione 1 al concorrente i-esimo;

$c_{2i}$  = coefficiente attribuito per il sub-criterio di valutazione 2 al concorrente i-esimo;

.....

$c_{ni}$  = coefficiente attribuito per il sub-criterio di valutazione n al concorrente i-esimo;

*(N.B.: i coefficienti di cui sopra sono quelli risultanti dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari)*

$p_1$  = peso stabilito per il sub-criterio di valutazione 1;

$p_2$  = peso stabilito per il sub-criterio di valutazione 2;

.....

$p_n$  = peso stabilito per il sub-criterio di valutazione n.

Non si procederà alla riparametrazione dei singoli sub-punteggi, né alla riparametrazione del punteggio tecnico complessivo (80 punti). Il punteggio massimo attribuibile all'**Offerta tecnica** non può essere superiore a 80.

Per il criterio **B) RIBASSO ECONOMICO**, l'attribuzione dei relativi punteggi alle **Offerte economiche** verrà fatta, per ogni concorrente, secondo la seguente **formula**:

$$P_{Ei} = c_{Ei} \times 20$$

dove:

$P_{Ei}$  = punteggio **Offerta economica** concorrente i-esimo;

$c_{Ei}$  = coefficiente attribuito (calcolato) per l'**Offerta economica** del concorrente i-esimo, di cui al punto 18.3;

20 = peso stabilito per il criterio **B) RIBASSO ECONOMICO**.

Il punteggio massimo attribuibile all'**Offerta economica** non può essere superiore a 20.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di gara sarà effettuata come detto tramite piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice; è pertanto garantita l'inviolabilità dei "pliche digitali" contenenti le offerte e delle singole "buste digitali" interne, nonché l'integrità di ciascun documento presentato, nonché ancora la tracciabilità di tutte le fasi di apertura dei medesimi "pliche" e di valutazione dei documenti e delle offerte; inoltre, al RUP, ai membri della [Commissione giudicatrice](#) e agli eventuali addetti alla gestione della gara, è preclusa la possibilità di accedere ai documenti presentati dai concorrenti fino alla data ed ora di scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilita dal [Bando di gara](#), ed è consentito procedere nelle diverse fasi (apertura "buste" [Documentazione amministrativa](#) e verifica; apertura "buste" [Offerte tecniche](#), valutazione e attribuzione punteggi; apertura "buste" [Offerte economiche](#) e attribuzione punteggi) solo sequenzialmente, previo completamento della fase precedente.

In ogni caso, le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica; sarà resa possibile al pubblico la visione delle procedure svolte nell'ambito della piattaforma telematica.

**La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno e l'ora stabiliti dal [Bando di gara](#), presso il luogo ivi indicato**, e vi potranno partecipare, parlare e a far mettere a verbale eventuali osservazioni i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega; tutti tali soggetti devono essere muniti di documento di identità in corso di validità, ai fini dell'identificazione e della registrazione della loro presenza. In assenza dei predetti titoli, la partecipazione è ammessa come semplici uditori.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma telematica o, in caso di malfunzionamento, via PEC, nonché pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti per le successive sedute pubbliche, con stesse modalità e medesimo preavviso.

Il RUP, nella prima seduta pubblica, procederà -se necessario con l'ausilio della [Commissione giudicatrice](#) o di seggio di gara istituito *ad hoc*- a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata. La tempestività della presentazione delle offerte, è garantita dal sistema telematico, che non consente l'inoltro di offerte dopo la scadenza del termine stabilito.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente [Disciplinare](#);
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, anche tramite le funzionalità della piattaforma telematica;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Di qualsiasi esclusione è data tempestiva comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e/o in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

(DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Ogni documento prodotto dai concorrenti nelle rispettive offerte risiede -in formato originario digitale- nella piattaforma telematica prescelta per lo svolgimento della procedura. Ogni richiesta da parte del RUP o della Commissione, come ogni documento integrativo prodotto dai concorrenti, è memorizzato anch'esso, tramite le apposite funzionalità, nella piattaforma, o comunque, in caso di malfunzionamento, con modalità telematica che garantisca data certa (PEC e/o protocollo informatico). Ogni atto o verbale prodotto dalla Commissione in sede di gara è consegnato al RUP, ed è memorizzato anch'esso nella piattaforma, come anche ogni documento e atto relativo alle (eventuali) fasi di verifica di congruità.

Le operazioni di gara, svolgendosi queste telematicamente, sono "registrate" dal sistema informatico, che genera relativi "Report" / "Verbali" di sistema; alla conclusione della procedura tali documenti, nonché i Verbali redatti dalla Commissione nelle fasi svolte *off-line*, verranno allegati ai relativi provvedimenti e con essi pubblicati.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Commissione può operare in seduta collegiale o in "modalità remota", tramite le apposite funzionalità della piattaforma telematica; ogni membro esprime autonomamente il proprio giudizio, ma vengono garantiti gli opportuni momenti di confronto, anche ai fini delle verifiche sui calcoli relativi all'assegnazione dei punteggi.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

## 21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle "buste digitali" concernenti le Offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la **Commissione** procederà all'esame ed alla valutazione delle **Offerte tecniche** e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel **Bando di gara** e nel presente **Disciplinare**.

Successivamente, in seduta pubblica, la **Commissione** darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Di qualsiasi esclusione è data tempestiva comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b, del Codice.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la **Commissione**, procederà all'apertura delle "buste digitali" contenenti le **Offerte economiche**; procederà quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18, nonché alla eventuale esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato un'offerta valida/ammissibile/regularo o provveduto alle dichiarazioni richieste.

La **Commissione** procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'**Offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'**Offerta tecnica** e per l'**Offerta economica**, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la **Commissione**, in seduta pubblica, redige la graduatoria e consegna gli atti al **RUP**.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la **Commissione** chiude la seduta pubblica dando comunicazione al **RUP**, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la **Commissione** provvede a comunicare tempestivamente al **RUP** -che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice- i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'**Offerta economica** dall'**Offerta tecnica**, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la **Commissione giudicatrice** ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il **RUP**, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

**Commissione giudicatrice**, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il **RUP** richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il **RUP**, con il supporto della **Commissione**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il **RUP** esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

In ogni caso il **RUP**, con il supporto della **Commissione**, anche laddove non venga effettuata la verifica di congruità dell'offerta, prima dell'aggiudicazione procede -ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice- alla verifica della congruità del costo del personale di cui all'art. 97, co. 5, lett. d, del medesimo Codice.

A seguito delle verifiche sopra dette, in esito alle eventuali esclusioni per anomalia, viene aggiornata la graduatoria di gara.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il **RUP** formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta o adotterà il provvedimento di aggiudicazione ove ne abbia la competenza, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. e, della L. 241/1990.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, o in caso di sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta ammessa.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

Del provvedimento di aggiudicazione è data comunicazione ai sensi dell'art. 32, co. 9, e dell'art. 76, co. 5, lett. a, del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis*, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare all'Ente appaltante, con dovuto anticipo ai fini delle verifiche di rito, i seguenti documenti:

- la Garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1 e segg., del Codice e all'articolo 21 del [CSA](#), nella misura e con le modalità stabilite dal medesimo art. 103;
- idonee Polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 7, del Codice e come dettagliato all'articolo 21 del [CSA](#);
- le documentazioni relative alla sicurezza, come precisato nel [DUVRI](#), ed in particolare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ("[DVR](#)") per la sicurezza e la salute dei lavoratori, relativamente al cantiere di Uta ed alle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto;
- i versamenti relativi alle spese di contratto e di legge.

La mancata presentazione di tale documentazione entro i termini, ovvero la non conformità alle disposizioni di legge o alle disposizioni date, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario. In tal caso l'Ente ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, nonché di procedere a nuova aggiudicazione secondo graduatoria.

L'affidatario deposita altresì, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, o con atto pubblico notarile informatico, secondo lo schema incluso nella documentazione di gara, comprendente gli allegati ivi indicati.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di bollo e di registro- relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

## 24. CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'appalto prevede la seguente **Clausola sociale**: la Ditta appaltatrice è onerata di assorbire ed utilizzare prioritariamente, per l'espletamento del servizio, i lavoratori addetti dipendenti dell'affidatario uscente, qualora disponibili, secondo l'organizzazione richiesta dal **CSA** e l'articolazione del personale ivi indicata all'articolo 39, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, secondo le proprie strategie ed esigenze tecnico-organizzative, nonché secondo le modalità derivanti del CCNL di settore applicato di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il quale contratto, ai sensi dell'art. 30, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, deve essere tra quelli in vigore per il settore e per la zona territoriale, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Per ulteriori precisazioni vedasi il predetto articolo 39 del **CSA**.

In conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 13, recanti "*La disciplina delle clausole sociali*", è previsto che il concorrente alleggi all'offerta un "**Progetto di assorbimento**" del personale, come indicato al precedente punto 15.3.2, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della **Clausola sociale** di cui al precedente comma, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La

mancata presentazione del **Progetto**, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della **Clausola sociale**, ovvero sia la manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone **l'esclusione dalla gara**. Per ulteriori precisazioni vedasi il predetto articolo 39 del **CSA**.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel paragrafo 5, "*Descrizione del servizio svolto precedentemente (situazione ex ante)*", Tabella 6, della Relazione Tecnica Illustrativa (**RTI**) di progetto.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto al contratto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra appaltatore, sindacati e Ente appaltante.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dai soggetti interessati verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per gli adempimenti connessi alla procedura regolata dal presente Disciplinare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché del Regolamento (UE) 2016/679. Si allega al presente documento apposita informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento (all. 9).